



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

così composto:

dott. Francesco Vigorito	Presidente
dott. Massimo Marasca	Giudice
dott.ssa Alessandra Dominici	Giudice relatore ed estensore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento *ex art. 669 terdecies*, c.pc. iscritto al n. 3541 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS (CF:91015510588),
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t Olivan Cesarina , con sede in Cerveteri, Via dell'Infernaccio s.n.c , elettivamente domiciliata in Ladispoli, via Cantoni n 8 presso lo studio dell'avv.to AGARO AGOSTINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti

E

ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS (CF: 91075250588),
in persona del Presidente Filippo Bellantone, con sede in Cerveteri , Via dell'Infernaccio s.n.c. elettivamente domiciliata in LADISPOLI, VIA SUOR MARIA TERESA SPINELLI 11 presso lo studio dell'avv. CHIOCCA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1.6.2018 l' ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS ha adito l'intestato tribunale affinché ordinasse all' ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS di reintegrarla nel possesso del terreno sito in Cerveteri , Via dell'Infernaccio snc, sul quale



insiste una struttura nella quale entrambe le associazioni parti del giudizio, svolgono attività di sostegno a persone disabili.

La ricorrente ha dedotto di essere stata spogliata clandestinamente di tale possesso in data 11.11.2017. In particolare, lo spoglio sarebbe avvenuto mediante la sostituzione della serratura del cancello di ingresso al terreno e la rimozione della cassetta della posta ove l'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI riceveva la propria corrispondenza e della targa alla stessa intestata.

Si è costituita in giudizio l'ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS chiedendo il rigetto della domanda in difetto dei presupposti e negando che la ricorrente fosse mai stata autorizzata ad utilizzare i luoghi di causa.

Il giudice di prima cure, sentiti due informatori per parte, con ordinanza del 9.10.2018 ha accolto il ricorso, ordinando all'ASSOCIAZIONE NUOVA FRONTIERE ONLUS di reintegrare l'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS nel pieno possesso dell'immobile sito in Cerveteri, via dell'Infernaccio snc (NCT f 48 , p 140, sub 405) mediante consegna di copia degli esemplari delle chiavi delle serrature e dei lucchetti di ingresso..

Avverso tale ordinanza l' ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS ha proposto reclamo, contestando l'esistenza di un possesso in capo alla società reclamata e il carattere clandestino del presunto spoglio.

La reclamante ha dedotto, infatti, che le chiavi erano state spontaneamente riconsegnate da tutti i soci della Nuove Frontiere Onlus, compresi quelli facenti anche parte della Parco deli Angeli Onlus, alla Presidente Cesarina OLIVAN.

L'associazione reclamante ha anche contestato e la valutazione del materiale probatorio in atti operata dal giudice di prima cure deducendo: 1) l'illegittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni degli informatori DARELLI e FRANZETTA, in quanto associati ad entrambe le associazioni e aventi interesse nella causa; 2) il valore probatorio del verbale del 21.7.2017, in quanto atto privo di data certa.

Infine la reclamante ha contestato il capo sulle spese dell'ordinanza impugnata, affermando che il giudice di primo grado ha disposto



l'attribuzione integrale delle spese alla resistente, a fronte di un accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente. Quest'ultima aveva, infatti, agito per la tutela del proprio possesso esclusivo, laddove il giudicante ha riconosciuto solo l'esistenza di un compossesso

Si è costituita in giudizio la società reclamata contestando le prospettazioni in fatto della reclamante e chiedendo il rigetto del reclamo per le ragioni di cui al ricorso introduttivo della prima fase del giudizio.

All'udienza del 24.1.2019 il Collegio, letti gli atti e ascoltate le parti si riservava per la decisione concedendo termine di 15 giorni alle parti per il deposito di note difensive.

In data 8.2.2019 l'associazione reclamante depositava note difensive.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.1.2019, il Collegio nella composizione in epigrafe indicata, riunito in camera di consiglio,

OSSERVA

Il reclamo non è fondato e non può trovare accoglimento.

Come noto affinché possa ritenersi provata una situazione di possesso tutelabile ai sensi degli artt. 1668 c.c e 703 c.p.c. è necessario che sussistano un elemento oggettivo, ossia il potere materiale di fatto esercitato sul bene (*corpus possessionis*) e un elemento soggettivo, ossia l'atteggiamento psicologico che si concreta nell'intenzione del soggetto di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (*l'animus possidendi*).

Nel caso di specie risulta provato un possesso quale situazione di fatto corrispondente al diritto reale d'uso.

La società reclamata afferma di essere cosciente che la proprietà del bene è del sig. Mario Frazzetta, ma si è comportata e continuità a comportarsi come titolare di un diritto d'uso sul quel terreno e sulla struttura sopra di esso costruita, finalizzato alla realizzazione delle attività associative.

Si tratta, peraltro, non di un possesso esclusivo ma piuttosto di un compossesso, come giustamente rilevato dal giudice di prima cure. Entrambe le associazioni parti del presente giudizio hanno la propria sede nella medesima struttura e l'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS, non ha mai di fatto preteso il possesso esclusivo della sede sociale, come dimostra la circostanza che ha interpellato più volta



l'ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS (cfr. doc. 8-14 memoria di costituzione nel giudizio di reclamo) per organizzare l'utilizzo congiunto dei luoghi.

Il *corpus possessionis* risulta provato dagli elementi versati in atti già nella prima fase del presente giudizio e valutati dal giudice di prima cure.

In primo luogo è incontestato che l'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI avesse apposto nel mese di ottobre una targa con il proprio nome e una cassetta della posta dove riceveva la corrispondenza, all'ingresso dell'immobile.

Risulta altresì provato che l'Associazione reclamata ha svolto almeno una riunione del mese di luglio presso la sede sociale, sita nei luoghi di causa. D'altronde l'opposizione alla condivisione degli spazi, dalla lettura degli atti difensivi, appare riconducibile alla sostituzione del Presidente della NUOVA FRONTIERE ONLUS, avvenuta in data 30.9.2017.

Nel mese di luglio 2017 Presidente dell'ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS era Filippo BELLANTONE, attuale Presidente dell'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS.

Lo svolgimento delle riunioni nella sede sociale nel mese di luglio si evince dalle dichiarazioni dell'informatore DARELLI all'udienza del 14.9.2018. Per quanto riguarda l'utilizzo delle dichiarazioni del Darelli, si rappresenta che lo stesso non ha prestato giuramento e non può dunque essere considerato un testimone. Non viene, quindi, in rilievo il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.

La circostanza che il Darelli abbia la qualifica di associato, tanto nell'Associazione reclamante, che in quella reclamata, induce sicuramente ad una cautela nel valutare la veridicità delle affermazioni, ma non determina di per sé un'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni rese.

Le affermazioni alle quali si fa riferimento nell'ordinanza impugnata, trovano peraltro riscontro in ulteriori prove documentali e, in tal senso, il vaglio di attendibilità operato dal giudice di prima cure appare corretto.

Con particolare riguardo alle riunioni nel mese di luglio, le dichiarazioni dell'informatore trovano sostegno nel verbale della riunione del direttivo del 21.7.2017. Il fatto che il verbale non abbia il requisito della data certa, ex art



2704 c.c, come osservato dalla reclamante, non impedisce che possa essere utilizzato unitamente ad altri elementi quale prova dell'esistenza di un fatto. Lo svolgimento di riunioni, l'apposizione di elementi identificativi dell'associazione, il fatto di ricevere corrispondenza in loco, possono ritenersi idonei a provare l'esercizio di fatto del potere di uso dell'immobile oggetto di causa in capo alle due Associazione parti del giudizio.

L'animus possidendi dell'associazione reclamata, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può desumersi in via presuntiva dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa considerata insito nel potere di fatto attraverso il quale si manifesta, (Cass. n. 1495/1972; 81/1989; Cass. n. 14092/2010).

Ulteriore prova di tale elemento soggettivo, oltre ai fatti illustrati in relazione al rapporto diretto con il bene, è la comunicazione al Prefetto di Roma, da parte dell'Associazione PARCO DEGLI ANGELI ONLUS dello svolgimento di una lotteria per la raccolta di fondi a scopi benefici. A tale comunicazione è allegato il regolamento della lotteria ove si individua dell'immobile oggetto di causa quale luogo per visionare i premi e come sede di svolgimento della lotteria (doc25 memoria di costituzione giudizio di reclamo).

Tale documento, se come sostenuto dalla reclamante non fornisce prova dell'effettivo svolgimento della lotteria presso i luoghi di causa , integra prova della volontà della reclamata di utilizzare la struttura sita sul terreno sito in Via dell'Infernaccio SNC quale propria sede.

Si osserva infine che non può essere posto in dubbio l'avvenuto spoglio e il suo carattere clandestino.

La reclamante non ha contestato di aver cambiato al serratura e rimosso la cassetta e la targa intestata all'Associazione reclamata in data 11.11.2017.

Tale circostanza integra di per sé uno spoglio clandestino in quanto le nuove chiavi non sono state consegnate All'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS.

La richiesta delle chiavi della vecchia serratura fatta dalla Presidente dell'ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS al momento del suo insediamento, a tutti gli associati (ai legga pag 7 del reclamo) non vale ad escludere la clandestinità dello spoglio.



La sostituzione della serratura è stata fatta all'insaputa dell'ASSOCIAZIONE reclamata, come dimostra la circostanza, non contestata dalla reclamante, che la sostituzione è stata effettuata proprio per impedire che la reclamata svolgesse un'Assemblea fissata in sede proprio in data 11.11.2017, giorno in cui è stato scoperto lo spoglio.

Non può essere condivisa l'interpretazione fornita dalla reclamante della mail del 30.10.2017 nel quale il Filippone avrebbe dichiarato di aver riconsegnato le chiavi alla nuova Presidente dell'ASSOCIAZIONE NUOVA FRONTIERE ONLUS, in quanto frutto di una forzatura del tenore letterale del testo. Appare maggiormente verosimile l'interpretazione della missiva fornita dalla reclamata, in quanto coerente con l'ulteriore corrispondenza depositata in atti e con la circostanza che il Bellantone, quale Presidente della ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI avesse fissato un riunione per il mese di novembre e, quindi, successivamente alla presunta riconsegna delle chiavi.

Alla luce delle considerazioni svolte il reclamo relativamente al capo dell'ordinanza attinente alla reintegra del possesso non può trovare accoglimento

Con riferimento all'impugnazione del capo sulle spese, può essere condivisa la prospettazione della reclamante circa la qualificazione della decisione del giudice di prima cure nel senso di un accoglimento parziale. Nel ricorso introduttivo si legge che l'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS aveva chiesto la reintegra nel possesso esclusivo dell'immobile, laddove il giudice di prima cure ha accertato la preesistenza di una situazione di compossesso tutelabile e ne ha ordinato il reintegro.

Premesso che il giudice legittimamente ha operato una ricostruzione dei fatti in termini di compossesso, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, (Cass., Sent. Sez. 2 23 aprile 1964, n. 984), deve ritenersi che tale valutazione ha portato al riconoscimento di un'utilità minore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente.

Per tale ragione il giudice di prima cure, sebbene non lo abbia esplicitato in motivazione, ha operato una parziale compensazione delle spese in ragione della soccombenza parziale del resistente. Il giudice ha fatto applicazione, come espressamente indicato nell'ordinanza, dei parametri minimi dei



giudizi (cautelari) dal valore indeterminabile di bassa complessità. L'applicazione integrale di tali parametri avrebbe, in verità, comportato la condanna del resistente al pagamento di € 1850,00, laddove la condanna indicata nell'ordinanza si limita ad € 1250,00. Operando una riduzione ulteriore rispetto al parametro minimo indicato, il giudice ha pertanto disposto una parziale compensazione delle spese.

La quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di prima cure deve considerarsi corretta e il reclamo deve essere rigettato anche con riferimento al relativo capo dell'ordinanza.

Le spese di lite relative a questa fase del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico del reclamante.

Per effetto del rigetto del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

PQM

RIGETTA il reclamo

CONDANNA la reclamante al pagamento a favore della reclamata delle spese di lite relative a questa fase del giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/18 (procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, parametro medio) in € 3.645,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

DA' ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002 a carico del reclamante.

Civitavecchia, il 26/02/2019

Il Presidente
dott. Francesco Vigorito

